

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3337

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori RECCIA, FLORINO, LISI,
MAGLIOCCHETTI, PELLICINI e MONTELEONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 1998

Riconoscimento del valore legale delle lauree *ad honorem*
conferite a cittadini italiani dalle università degli Stati Uniti
d’America

ONOREVOLI SENATORI. — Attesa la necessità di applicare gli accordi intercorsi tra il nostro Paese e gli Stati Uniti d'America così da rendere concreto lo scambio culturale tra di loro, si è reso opportuno disporre il presente disegno di legge che compensa una lacuna normativa.

I commi 1 e 3 dell'unico articolo che lo compone equiparano l'efficacia che le lauree *ad honorem* conferite dalle università italiane hanno in Italia a quella delle lauree *ad honorem* conferite da università statunitensi a cittadini italiani.

Le lauree *ad honorem* statunitensi avranno, pertanto, gli effetti di legge disposti dall'articolo 169 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.1592, salvo il diritto all'esercizio delle libere professioni (partecipazione a pubblici concorsi, iscrizione agli albi professionali, eccetera),

per il quale si ha differente formazione professionale secondo le peculiari normative vigenti nei due Paesi.

Nel comma 2 dell'articolo 1 viene demandato al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con quello degli affari esteri, il compito di individuare le università statunitensi che possano fregiarsi del titolo di «prestigiose» e che, in quanto tali, siano da considerarsi accreditate dal punto di vista scientifico e accademico.

Trattandosi di norma che non incide sul bilancio dello Stato, si invitano gli onorevoli colleghi a dare priorità all'approvazione del disegno di legge in oggetto, anche al fine di favorire i rapporti di scambio culturale e accademico tra l'Italia e gli Stati Uniti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le lauree *ad honorem* conferite da prestigiose università degli Stati Uniti d'America a cittadini italiani che, per opere compiute o per pubblicazioni da essi curate, siano venuti in meritata fama di singolare perizia nelle discipline della facoltà per cui la laurea è concessa hanno valore legale in Italia con gli stessi diritti delle lauree *ad honorem* conferite dalle università italiane ai sensi dell'articolo 169 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.1592, salvo il diritto di esercizio delle libere professioni.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri, determina l'elenco delle università degli Stati Uniti d'America che rispondano al requisito di «prestigiose», entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Trattato di cui alla legge 18 giugno 1949, n. 385.

